

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BINELLI, ESPOSTO, FRACCHIA, GATTI, SATANASSI, IAN-
NI, AMICI, BETTINI, BELLINI, BRINI, COCCO MARIA,
DE SIMONE, DULBECCO, GUALANDI, MANFREDI GIUSEP-
PE, PERANTUONO, POLITANO, RINDONE, VAGLI MAURA,
MANNUZZU, BOCCHI, PERNICE, RAMELLA, BRUSCA**

Presentata il 6 dicembre 1979

Nuove norme sulla repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella preparazione, nel trasporto e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allarmante situazione creatasi in campo enologico per il fenomeno dilagante in tutto il Paese delle frodi e delle sofisticazioni nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ripropone l'esigenza inderogabile di una nuova ed efficace legislazione in materia a tutela dei consumatori e dei viticoltori.

Sempre più frequenti sono le denunce di organi di stampa; più ampie ed unitarie sono le iniziative di lotta che sorgono dal mondo contadino; non v'è riunione di soci di cantine sociali o di associazioni di produttori che la questione della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti non sia posta all'ordine del giorno.

Talune regioni, come il Piemonte, hanno dato vita anche a più efficaci interventi e al coordinamento dei servizi anti-frodi che hanno però avuto esiti parziali per la inadeguatezza della legislazione vigente.

Si è fatta, insomma, sempre più chiara in tutti, operatori del settore, organizzazioni professionali e sindacali, forze sociali e politiche, la coscienza della profonda inadeguatezza della normativa vigente che risulta ancora articolata nel decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini e nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Se è vero che tali provvedimenti si configuravano inizialmente come misure importanti, organici e completi, tali da far fare un sensibile passo in avanti in direzione di una nuova politica nel settore, oggi essi si presentano lacunosi, superati in diverse parti, talvolta in contraddizione con la normativa CEE che, come è noto, è direttamente applicabile negli Stati membri.

In virtù della inadeguatezza delle norme vigenti sono potuti prevalere sul mercato:

interessi miopi volti alla ricerca del massimo profitto immediato tali da distorcere lo spirito innovatore delle suddette norme di legge a tutela della genuinità e della qualità dei nostri vini inquinando tutto il settore, creando fattori di precarietà e di crisi pressoché permanenti e rendendo più difficile una nuova politica che punti alla valorizzazione in Italia e all'estero della nostra produzione vinicola;

una distorta politica dei consumi incentrata sempre più sul mito pubblicitario, sul « nome » delle grosse concentrazioni industriali produttrici e commerciali e sempre meno sulla qualità, sulla genuinità e sulla denominazione d'origine del prodotto naturale vino;

una serie di vere e proprie frodi commerciali, di tentativi di sorprendere la buona fede dei consumatori, di atti di concorrenza sleale con l'uso di « denominazioni improprie » soprattutto nel settore degli spumanti;

la pratica delle sofisticazioni vere e proprie, a base di sostanze zuccherine in particolare, da parte di imprenditori senza scrupoli.

Il livello quantitativo del vino sofisticato ha raggiunto cifre vertiginose tanto da fare la pari con il vino genuino.

Qui sta il danno sia del consumatore e del viticoltore sia della intera economia nazionale.

Sul piano sociale la crisi del vino che ne deriva, proprio nelle annate, come l'ultima, caratterizzate da una produzione di

ottima qualità e quantità, condanna alla stagnazione e, addirittura, alla riduzione i redditi di lavoro dei coltivatori. Si incomincia dalla diminuzione del prezzo delle uve sul mercato come è avvenuto in questo 1979, per giungere al vino genuino non sufficientemente protetto che rimane invenduto nelle cantine.

Tutto ciò mentre aumentano i profitti degli industriali, dei grossi commercianti, degli esportatori e, in primo luogo, dei sofisticatori che possono imporre il loro prodotto contando sulla capacità pubblicitaria e commerciale nonché su costi inferiori.

Il danno che tale situazione sta arrecando all'intera economia nazionale emerge con evidenza se si considera che lo sviluppo dell'agricoltura poggia anche sullo sviluppo e sulla valorizzazione della produzione vinicola.

Siamo il primo paese produttore nel mondo per quantità che - con la vasta gamma dei suoi vini di pregio e lo sforzo compiuto dagli operatori onesti - può e deve legittimamente tendere ad un analogo primato anche nella qualità.

Una nuova politica dell'intervento pubblico in tal senso acquista valore e significato anche in presenza delle nostre sempre più promettenti esportazioni. Lo export di vini e di mosti nel 1978 è stato di 12.617.566 ettolitri che hanno realizzato mediamente 410 lire per litro. In tale ambito, l'esportazione di vini DOC imbottigliati ha raggiunto la considerevole cifra di 1.285.540 ettolitri con un valore medio di 821 lire per litro.

La difesa e lo sviluppo di una moderna viticoltura contadina può e deve essere perseguita dunque per un interesse generale dell'agricoltura e del Paese. Esse sono possibili prima di tutto se i pubblici poteri sono capaci di promuovere le necessarie trasformazioni delle strutture di base agricole per il loro inserimento nel mondo economico di oggi che siano tali da sottrarre le condizioni di produzione e, perciò, di vita stesse delle masse contadine ai condizionamenti del settore industriale e distributivo che fa capo al grande capitale che governa i processi di in-

tegrazione del ciclo di produzione con quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura.

Ciò vuol dire per i pubblici poteri rispondere all'esigenza della creazione di nuove strutture di integrazione verticale che siano al servizio dei viticoltori, unitamente ad un nuovo impegno nell'associazionismo inteso come nuovo strumento di partecipazione contadina, per la conquista di un nuovo potere contrattuale.

Ma, mentre auspichiamo in tale campo una nuova presa di coscienza associazionistica dei viticoltori, l'attuazione delle leggi di programmazione e di spesa in agricoltura approvate nella passata legislatura con il contributo determinante dei comunisti e rispetto alle quali il Governo è inadempiente, il superamento a livello comunitario dei limiti ancora esistenti nella politica delle strutture e di quei regolamenti che danneggiano la viticoltura italiana, con la presente proposta di legge vogliamo contribuire all'auspicata nuova politica dell'intervento pubblico nel settore vitivinicolo ed in particolare ad un rilancio, su nuove basi, della lotta al fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni di cui rappresenta il punto di partenza, di fondo e in grado di dare risultati positivi nell'immediato.

E se l'esigenza sarebbe quella di una proposta complessiva in grado di sostituirsi integralmente al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, più volte sollecitata al Ministero dell'agricoltura e foreste, siamo consapevoli, e con noi lo sono i viticoltori e le organizzazioni professionali, associative e cooperative dei produttori con cui ci siamo confrontati e delle cui indicazioni abbiamo tenuto conto nell'elaborazione della presente proposta di legge, che qui nel settore vinicolo, a differenza di altri settori merceologici della produzione agricola, il fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni trova più facile possibilità di espansione e con più gravi turbamenti dell'equilibrio del mercato tanto da giustificare e reclamare con urgenza integrazioni e modifiche alle leggi vigenti, da

cui può dipendere il decadimento e lo sviluppo di intere zone collinari e di produzione vitivinicola.

In particolare, con la nostra proposta di legge si tende:

1) ad affermare rigorosamente il divieto di utilizzare nella vinificazione e nell'arricchimento alcolico del vino prodotti che non derivino dall'uva.

Per rendere operante tale divieto si è proceduto alla definizione di « zucchero d'uva », la cui aggiunta è invece consentita dalla presente proposta di legge secondo le modalità previste per i mosti concentrati e dai regolamenti CEE.

Nella legislazione italiana tale prodotto, con la stessa denominazione è già citato all'articolo 10, commi 2 e 4 del disciplinare di produzione del « moscato d'Asti » e del « moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977, dove viene previsto il suo impiego per l'arricchimento della partita e come componente dello sciroppo zuccherino.

Nella legislazione comunitaria la sua definizione non è compresa nell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e, di conseguenza, a differenza dell'ordinamento italiano, non ne è previsto l'impiego.

Di questo componente si parla però in alcuni documenti della commissione della Comunità europea. Nel primo di questi documenti datato 18 febbraio 1977, trattasi della « relazione della commissione al Consiglio sull'evoluzione prevedibile degli impianti e dei reimpianti di viti nella Comunità e sul rapporto esistente tra produzione e utilizzazione nel settore vitivinicolo » tale prodotto viene denominato « zucchero d'uva ».

In data 25 novembre 1977 la commissione ha pubblicato una raccolta di quattro importanti studi tecnico-scientifici ed economici sul « sucre de raisin ». C'è da ricordare infine che nella successiva « relazione della commissione al Consiglio sull'evoluzione prevedibile degli impianti e dei reimpianti di viti... » in data 15 di-

cembre 1977, viene data una definizione dello « zucchero d'uva » che viene riportata all'articolo 1 della presente proposta di legge ad integrazione degli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Ma al fine di rendere effettivo il divieto di utilizzare nella vinificazione e nell'arricchimento alcolico del vino prodotti che non derivino dall'uva con l'articolo 9 della proposta di legge si rende obbligatoria quella che era una « facoltà » prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e mai attuata: l'introduzione, cioè, nei prodotti e nelle sostanze atte a sofisticare i vini di un rivelatore innocuo che possa consentire, con l'analisi chimica, di provare con assoluta certezza l'avvenuto impiego di zucchero o di altre sostanze vietate e la conseguente punizione dei responsabili.

Il rivelatore innocuo potrebbe però necessitare di un periodo di tempo non breve per la sua introduzione mentre il fenomeno della aggiunta di saccarosio e di altre sostanze atte a sofisticare il vino pone problemi immediati. Proprio per questo, pur non apparendo risolutivo quanto lo è invece l'introduzione del rivelatore innocuo, con l'articolo 16 della proposta di legge si stabiliscono — in via transitoria — nuove norme per un più rigoroso e razionale controllo sui movimenti dello zucchero e delle sostanze zuccherine;

2) ad affermare una più rigorosa difesa delle produzioni più pregiate di vini destinati alla spumantizzazione.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e si intendono vini spumanti i prodotti ai punti 13 e 14 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Con tale modificazione viene ad essere eliminata la condizione, più restrittiva della regolamentazione comunitaria, che

prevede una gradazione alcolica minima complessiva di 9 gradi per le partite destinate alla spumantizzazione. Essa però pare giustificata in quanto permette, anche con le norme stabilite nei successivi articoli, l'instaurazione di due regimi diversi tra vini spumanti *tout-court* e vini spumanti di qualità.

Con l'articolo 5 della proposta di legge, nella preparazione dei vini spumanti si applicano le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979. All'articolo 5 esso vieta, in linea generale, ogni arricchimento della partita (*cuvée*) prevedendo, tuttavia, la possibilità che ogni Stato membro autorizzi l'arricchimento quando le condizioni climatiche lo abbiano reso necessario purché non siano superati i seguenti limiti (si riportano per comodità solo quelli riguardanti le zone viticole che interessano l'Italia):

2 per cento volumi per la partita costituita da componenti provenienti dalle zone viticole CI, CII, CIII, purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari a 8 per cento volumi, 8,5 per cento volumi, o 9 per cento volumi.

Sempre all'articolo 5 del regolamento CEE n. 358/79 è previsto che l'aggiunta dello sciroppo zuccherino (prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la formazione di spuma: lettera *b*) articolo 3 del citato regolamento) e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio (prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini spumanti per conferire caratteristiche gustative particolari: lettera *c*) articolo 3 del citato regolamento) non sono da considerarsi né come un arricchimento né come una dolcificazione.

Questi prodotti comportano invece in realtà un aumento della gradazione alcolica i cui limiti sono fissati dall'articolo 5 stesso:

l'aggiunta dello sciroppo zuccherino non deve determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita superiore a 1,5 per cento volumi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di più di 0,5 per cento volumi il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti.

L'aggiunta di sciroppo di dosaggio è però vietata per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

Occorre però ricordare che la distinzione operata dal regolamento CEE n. 358/79 tra i vini spumanti *tout-court* e vini spumanti di qualità non fa riferimento all'appartenenza o meno degli stessi a VQPRD (VQPRD = DOC e DOCG); in altre parole un vino spumante può essere di qualità anche senza la distinzione di VQPRD.

Alla luce di tali osservazioni si ritiene, sempre all'articolo 4 della proposta di legge, nella preparazione degli spumanti non a DOC e non a DOCG, di introdurre una norma più restrittiva con il divieto all'arricchimento della partita compreso quello previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 358/79 e alla composizione dello sciroppo zuccherino e di dosaggio con il saccarosio, mentre è autorizzata la presenza dello zucchero integrale d'uva.

E ciò per porre fine alla situazione esistente nel settore degli spumanti per cui possono proliferare i produttori di « spumantelli » col risultato di turbare fortemente il mercato e di mettere in crisi le produzioni più pregiate di vini destinati alla spumantizzazione.

L'esclusione da tali norme restrittive dei vini spumanti a DOC e DOCG si giustifica col fatto che i relativi disciplinari già recitano norme precise e perché la loro produzione è oggettivamente più facilmente controllabile dagli uffici preposti alla vigilanza.

Tale esclusione permette inoltre alle ditte produttrici di spumanti di potersi adeguare sviluppando la produzione dei vini di qualità e a DOC senza, contemporaneamente, intaccare i livelli di occupazione, notoriamente rilevanti in tale settore industriale.

Nella stessa direzione per i vini spumanti non a DOC e non a DOCG va l'articolo 8 della proposta di legge che fa obbligo di indicare sull'etichetta il nome delle uve usate per la vinificazione e la denominazione geografica della zona di produzione delle uve stesse.

Ciò appare altresì giustificato dal fatto che spesso si tratta di vini spumanti di « pregio », sostenuti da una grande pubblicità, presentati sul mercato con nomi più o meno altisonanti e con prezzi rilevanti di cui il consumatore ha ben diritto di conoscere con quali uve sono prodotti e da quali zone esse provengono.

Questa misura potrebbe altresì incentivare l'uso, già largamente diffuso, di determinate uve per la preparazione degli spumanti, « nobilitandole » agli occhi di un consumatore disinformato di cui, così, ne conoscerebbe la validità e genuinità, risolvendo problemi di produzione di intere zone.

Gli articoli 3 e 8 della proposta di legge consentono, infine, un miglioramento dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto attiene alle menzioni da apporre in etichetta e, in anticipazione della regolamentazione CEE sulla designazione e presentazione dei vini spumanti della cui utilità tutti concordano, una regolamentazione nell'ordinamento italiano che ci è parso giusto formulare in modo simile a quella già prevista per i vini da tavola e VQPRD non spumanti, da sostenersi anche in sede CEE;

3) a favorire la partecipazione dei viticoltori attraverso le loro organizzazioni professionali alla verifica della congruità delle denunce per la produzione dell'annata delle uve e dei prodotti vinicoli da esse ottenuti.

L'articolo 7 della proposta di legge stabilisce in sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, supertato dal regolamento CEE n. 816/1970 (riscritto e ripubblicato con il n. 337/79) e modificato dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1971, n. 543, e dai seguenti decreti

ministeriali: decreto ministeriale 24 luglio 1976 - decreto ministeriale 28 luglio 1977 - decreto ministeriale 23 luglio 1977 - decreto ministeriale 8 agosto 1978 e in ultimo dal decreto ministeriale 3 luglio 1979 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 luglio 1979, nuove norme per la denuncia delle quantità detenute di uve o dei prodotti vinicoli da esse ottenuti e della produzione dell'annata con la indicazione dei dati catastali dei vigneti dai quali sono stati ricavati i quantitativi dei prodotti denunciati.

In tale articolo si stabilisce l'istituzione, appunto, di commissioni comunali da istituirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e rinnovabili ogni 5 anni dai Consigli comunali e composte di sette membri di cui tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli per la verifica, entro trenta giorni, della congruità delle denunce medesime;

4) a stabilire nuove norme nel coordinamento dei poteri pubblici in materia di distillazione delle vinacce e fecce di vino e di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'ultimo comma dell'articolo 77 recita: « Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle Regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli ».

In effetti, oggi, appare evidente, come unica soluzione razionale, la necessità che tali adempimenti siano di principale competenza di organismi a carattere nazionale. È necessario però sottolineare l'esigenza primaria e indilazionabile di giungere ad un rafforzamento e ad un'ampia ristrutturazione dei servizi repressioni delle frodi attualmente esistenti per rendere più efficace la vigilanza su tutti i momenti della preparazione, del trasporto e del commercio dei vini e delle sostanze atte alla loro sofisticazione senza la quale anche la regolamentazione più puntua-

le e la pena più severa finirebbero per essere di poca utilità pratica.

Sottolineata questa esigenza appare evidente, nello spirito dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'opportunità e la necessità di stabilire con l'articolo 12 della proposta di legge l'istituzione con provvedimento del consiglio regionale di un apposito comitato che provvede a coordinare l'attività dei vari servizi e istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e delle sofisticazioni e attraverso cui ciascuna regione presta la sua fattiva collaborazione permanente allo Stato in questa materia;

5) ad eliminare una serie di scappatoie di cui, in margine alla legge, hanno potuto o potrebbero ancora servirsi coloro che operano sul piano delle frodi e della concorrenza sleale.

In proposito si prevede all'articolo 6 della proposta di legge la adozione di nuove norme per la concessione (e per la revoca) dell'autorizzazione alla produzione dei vini spumanti esigendo - per quelli a denominazione d'origine - la documentazione dell'avvenuto rispetto dei « disciplinari » di produzione, mediante denuncia annuale delle bottiglie prodotte e la verifica del giusto rapporto tra uve e vini acquistati o conferiti e numero delle bottiglie prodotte.

Con gli articoli 7 e 11 si introducono significative modifiche all'attuale normativa delle denunce di produzione e delle procedure d'analisi.

Con l'articolo 8 per i vini spumanti non a DOC e non a DOCG si introduce, similmente ai vini da tavola e VQPRD non spumanti, l'obbligo di indicare sull'etichetta il nome delle uve usate per la vinificazione e la denominazione geografica della zona di produzione delle uve stesse.

Con tale norma si intende altresì colpire quella pratica di sleale concorrenza che risulta essere, purtroppo, largamente diffusa nel nostro paese e che tende ad utilizzare propagandisticamente il luogo dove avviene l'imbottigliamento e la pre-

sa di spuma del vino per utilizzare il prestigio di produzioni viticole qualificate, tipiche di zone determinate, per carpire la buona fede del consumatore e danneggiare allo stesso tempo i produttori che finiscono col subire la concorrenza di prodotti che nulla hanno in comune con le loro pregiate produzioni;

6) ad eliminare le conseguenze negative provocate dall'importazione di mosti concentrati, mediante una più precisa regolamentazione legislativa della materia.

Con l'articolo 10 della proposta di legge si prevede, infatti, in attuazione delle stesse disposizioni comunitarie, la trasformazione in obbligo dell'attuale « facoltà » di immettere nei mosti concentrati importati un additivo rivelatore innocuo, nonché l'automatica sospensione delle licenze di importazione (e il blocco temporaneo dei mosti già importati) in caso di crisi nel settore vitivinicolo;

7) ad introdurre alcune modifiche agli articoli 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, rendendo più rigorose le sanzioni penali, oggi palesemente irrisorie, nei confronti dei responsabili delle frodi e delle sofisticazioni vinicole.

I firmatari della presente proposta di legge, nell'auspicare la sua sollecita discussione ed approvazione, aperti a confrontarsi con altre proposte che possano venire da forze sociali e politiche, sono certi però di interpretare le rivendicazioni e le attese dei viticoltori che da tempo chiedono più efficaci disposizioni e interventi energici dei pubblici poteri per una lotta a fondo contro il fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni che insidia il reddito di lavoro dei produttori, la salute dei consumatori e per lo sviluppo di una moderna viticoltura, dell'agricoltura e dell'intera economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella preparazione dei vini è consentita l'aggiunta di « zucchero d'uva » secondo le modalità previste per i mosti concentrati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Per « zucchero d'uva » si intende la miscela equimolecolare di glucosio e di fruttosio sia sotto forma di sciroppo di zucchero ad alta densità e purificato, sia sotto forma cristallizzata proveniente dalla concentrazione e depurazione del mosto d'uva.

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Si intendono vini spumanti i prodotti definiti ai numeri 13 e 14 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è abrogato.

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« L'apposizione sulle etichette dei vini spumanti delle denominazioni "classico", "grande spumante" è consentita soltanto per i vini spumanti non gassificati.

I vini spumanti, ad esclusione dei vini spumanti gassificati, possono inoltre recare le menzioni: "brut", "extra dry", "secco", "semi-secco", "dolce" secondo le modalità previste dal paragrafo II del regolamento CEE n. 358/79 del consiglio del 5 febbraio 1979 ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Nella preparazione dei vini spumanti si applicano le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 358/79 del consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al numero 13 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79.

Tuttavia nella preparazione degli spumanti non a "denominazione di origine controllata" e non a "denominazione di origine controllata e garantita" devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) è vietato ogni arricchimento della partita, compreso quello previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 358/79 citato nel comma precedente, con il saccarosio. Sono consentiti gli arricchimenti con lo zucchero integrale d'uva;

b) nella composizione dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio non può essere compreso il saccarosio, mentre è consentita la presenza dello zucchero integrale d'uva ».

ART. 6.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, la produzione dei vini spumanti è subordinata al-

la autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio che — sentita la regione interessata — può rilasciarla:

1) previa domanda degli interessati da presentarsi ogni tre anni entro il 31 ottobre per il triennio successivo;

2) previa tenuta da parte degli interessati di un apposito registro aggiornato di carico e scarico, documentato allo scarico con riferimento ai documenti emessi ai fini dell'IVA. In tali documenti deve essere specificata a parte la voce "spumante" e deve essere fatto riferimento alle annotazioni apportate sul registro di carico e scarico e — quando si tratti di spumanti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita — deve essere documentata l'avvenuta applicazione delle norme dei disciplinari di produzione mediante il giusto rapporto tra i quantitativi di uva o di vini effettivamente acquistati o conferiti e la produzione di bottiglie effettuate».

ART. 7.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uva per la vinificazione e chiunque detiene o da esse ricava prodotti vinicoli deve ogni anno entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto, ed entro il 29 novembre per la produzione dell'annata, farne denuncia in quadruplica copia da presentarsi ai comuni di competenza secondo le disposizioni emanate con decreti ministeriali 24 luglio 1976, 31 agosto 1976 e 28 luglio 1977.

La denuncia di cui al precedente comma deve contenere inoltre la indicazione dei dati catastali dei vigneti dai quali sono stati ricavati i quantitativi dei prodotti denunciati.

Qualora il catasto non abbia provveduto all'aggiornamento dei dati catastali

ai fini della denuncia l'interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva dell'ispettorato provinciale agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, a sostituire i modelli relativi alle denunce annuali di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, approvati con decreto ministeriale 3 luglio 1979, con nuovi modelli idonei ad accogliere i dati catastali previsti dal comma precedente.

Sulla congruità della medesima denuncia i competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite gli assessorati dell'agricoltura delle regioni, dovranno richiedere il parere di una commissione composta da sette membri, di cui tre in rappresentanza delle associazioni dei produttori agricoli vitivinicoli, di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, competenti per territorio o in loro mancanza delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative ed eletta dal consiglio comunale.

La commissione deve essere istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e rinnovata ogni tre anni.

Le commissioni devono esprimersi entro trenta giorni ».

ART. 8.

Per il vino spumante, diverso da quelli DOC e DOCG, è fatto obbligo di indicare in lingua italiana, sul recipiente con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione nonché la denominazione geografica della zona di produzione delle uve stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, stabilisce con proprio decreto le norme per la corretta indicazione di tale denominazione geografica.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È obbligatoria l'aggiunta ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti,

i vini e gli aceti (ivi compreso lo zucchero invertito, il glucoso, il levulosio, il destrosio, il melasso e qualsiasi altra sostanza zuccherina anche in soluzione, ad eccezione dello zucchero integrale d'uva) di una sostanza innocua idonea a rivelare la loro presenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il parere delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli, delle cooperative e delle associazioni dei produttori, stabilisce con decreto le modalità di uso di tale sostanza ».

ART. 10.

E fatto obbligo di immettere un additivo rivelatore innocuo nei mosti d'uva, nei mosti di uve parzialmente fermentati e nei succhi di uve (concentrati e non) importati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando dichiara lo stato di crisi del settore vitivinicolo, con suo decreto sospende tutte le licenze di importazione di uve, vini e mosti, e vieta l'uso dei medesimi prodotti che risultassero importati precedentemente all'emissione del decreto stesso.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 44 del regio-decreto legge 15 ottobre 1925, numero 2033, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenta immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi e contemporaneamente comunica a mezzo telegramma all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole ».

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 44, del regio-decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Gli interessati, entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione di cui al primo comma, possono impugnare i risultati dell'analisi mediante istanza da inoltrare all'autorità giudiziaria competente ».

ART. 13.

I primi due commi dell'articolo 117, del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sia chiesta la revisione dell'analisi l'autorità giudiziaria dispone che alla medesima revisione provveda immediatamente l'istituto o il laboratorio di cui all'articolo 44, dandone contestualmente avviso all'interessato che ha proposto l'impugnazione, il quale potrà presenziare alle relative operazioni eventualmente assistito dal difensore e da un consulente tecnico di fiducia.

Mentre assistono all'atto sopra specificato all'interessato ed a chi lo rappresenta e difende è riconosciuta la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 304-bis del Codice di procedura penale ».

ART. 14.

Ciascuna regione, mediante un apposito comitato da istituirsi con provvedimento del consiglio regionale, presta collaborazione permanente all'autorità competente per la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione, nel trasporto e nel commercio delle uve, dei prodotti e sotto-prodotti vinicoli.

Il comitato provvede a coordinare la attività dei vari servizi ed istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e delle sofisticazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni, stabilisce con pro-

prio decreto le norme per l'istituzione e l'attività di tali comitati.

ART. 15.

Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è abrogato.

ART. 16.

Fino a quando non si saranno verificati gli adempimenti previsti dagli articoli 9 e 10, la circolazione in quantità superiore a Kg. 5 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso e di altre sostanze zuccherine anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolla di accompagnamento.

Le indicazioni e le caratteristiche della bolla di accompagnamento devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, da compilarsi a ricalco a cura del venditore e dello speditore e da staccarsi da appositi libretti a madre e due figlie, numerati progressivamente e vidimati dal comune competente per territorio.

La bolla deve riportare inoltre l'indicazione del periodo di tempo necessario per effettuare il trasporto e l'esatto itinerario da percorrere.

Il venditore o lo speditore, nella stessa giornata del rilascio e a mezzo raccomandata, devono inoltrare una delle figlie al comune competente per territorio. L'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto.

Lo zucchero destinato al commercio al minuto deve essere venduto soltanto in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 fino ad un massimo di grammi 5.000.

Il venditore o lo speditore devono accertare preventivamente la effettiva identità del trasportatore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, nonché l'identità del destinatario e la sua qua-

lifica di commerciante grossista o dettagliante, di utilizzatore professionale o di utilizzatore in grande, intesi secondo le definizioni date dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

I produttori, gli importatori, i grossisti, gli utilizzatori professionali e gli utilizzatori in grande devono tenere un registro di carico e scarico con fogli numerati progressivamente e vidimati dal comune competente per territorio prima dell'uso, ed annotarvi singolarmente tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

Per i mangimifici è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico del glucosio e di altre sostanze zuccherine con le stesse modalità previste dal comma precedente ed annotarvi per ogni tipo di mangime la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

I predetti registri, nonché le bolle di accompagnamento, devono essere conservati dallo speditore e dal destinatario nel deposito, magazzino od esercizio per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data di emissione o dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Chiunque trasgredisce gli obblighi di cui ai commi precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto a qualunque titolo detenuto.

Alla condanna consegue la pena accessoria prevista dall'articolo 30 del Codice penale.

L'organo competente della regione deve fornire entro il 31 gennaio di ogni anno all'amministrazione provinciale i dati relativi al consumo di zucchero per ogni comune dell'anno precedente.

L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è abrogato.

ART. 17.

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega, in tutto o in parte, alcool, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva, ovvero impiega antibiotici o ferro-cianuro di potassio in modi diversi da quelli stabiliti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato.

Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione o per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Chiunque nelle stesse operazioni impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti o i modi stabiliti dallo stesso articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Le pene sono diminuite nei casi di particolare tenuità ».

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque produce, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni degli articoli 8 terzo e quarto comma, 9 primo comma, 10, 11, 12, 13 del presente decreto e dei singoli disciplinari per gli spumanti a denominazione di origine controllata e controllata e garantita è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque violi le indicazioni previste dall'articolo 8, primo comma, del presente decreto.

Alla condanna consegue la sospensione per un anno dell'autorizzazione e, in

caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione medesima.

La pena è diminuita nei casi di particolare tenuità ».

ART. 19.

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 primo e secondo comma, è punito con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni ».

ART. 20.

Chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso, trasporta i prodotti della vinificazione, della manipolazione e della conservazione dei vini ottenuti con l'impiego delle sostanze previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 17 della presente legge è punito con le pene ivi stabilite, ridotte fino ad un terzo.

ART. 21.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 17 primo e secondo comma e 18 della presente legge consegue, oltre alla sanzione stabilita dall'articolo 30 del Codice penale, la pubblicazione della sentenza, anche per radio e per televisione, e la chiusura, per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni nè superiore ad un anno, dello stabilimento nel quale i reati sono stati commessi.

ART. 22.

Chiunque ometta l'aggiunta degli additivi rivelatori di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Si applicano le pene accessorie di cui all'articolo 21 della presente legge.